



**AS 1749**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,  
recante misure urgenti in materia di esenzione IMU**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

## Sommario

### **Norme urgenti su terreni montani, Patto e fiscalità dei Comuni e delle Città metropolitane ..... 4**

Verifica gettito ex terreni agricoli montani.....	4
Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014 .....	5
Città metropolitane. Inapplicabilità delle sanzioni per sfioramento del Patto di stabilità interno 2014 da parte delle Province .....	6
Città metropolitane. Facoltà di istituzione di tributi propri.....	7
Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014 .....	9
Patto di stabilità 2012 e annualità pregresse. Sistema sanzionatorio .....	10
Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli .....	11
Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile .....	12
Patto regionale incentivato 2015. Modalità di utilizzo.....	14
Rinegoziazione mutui. Eliminazione vincolo di destinazione dei risparmi al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione dei mutui.....	15

### **Semplificazioni ..... 16**

Abolizione del blocco assunzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento.....	16
Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25% art. 9 c. 5 D. lgs. n. 85 del 2010.....	17
Abrogazione destinazione quota derivante da alienazioni allo Stato.....	19
Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità .....	20
Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal dl 66 .....	21
Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi.....	22
Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane .....	23
Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni .....	24
Abrogazione allegati al rendiconto ed al certificato del rendiconto .....	25
Abrogazione limiti assunzione personale .....	26

Abrogazione previsione trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali nel caso di costituzione di nuove società o di partecipazioni in società.....	27
<b>Altre norme fiscali.....</b>	<b>28</b>
Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell’incidenza degli importi dovuti.....	28
Estensione termini gestione controlli Tares .....	31
Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU .....	32
Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazione dati.....	33
Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti.....	34
Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno 2014.....	35
Fiscalità Consorzi.....	36
<b>Comuni alluvionati.....</b>	<b>37</b>
Abbattimento delle riduzioni di risorse per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2014.....	37
Sostegno enti alluvionati - Recupero fondi non utilizzati da precedenti eventi calamitosi .....	39
Sostegno enti alluvionati – Alienazioni .....	40
Sostegno enti alluvionati - Mutui per il risanamento idrogeologico .....	41
Sostegno enti alluvionati - Fondo di garanzia per le imprese .....	42
Sostegno enti alluvionati - Contributi alle imprese .....	43

## **Norme urgenti su terreni montani, Patto e fiscalità dei Comuni e delle Città metropolitane**

### **Verifica gettito ex terreni agricoli montani**

#### **Art. 1**

##### ***(Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani)***

All'articolo 1 aggiungere i seguenti commi:

9-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del recupero del maggior gettito di cui ai commi 7 e 8, entro il mese di aprile 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2014 e 2015, derivanti dalla revisione di cui al periodo precedente.”

#### **Motivazione**

*L'articolo 22 del dl 66 ha previsto una revisione del perimetro dei Comuni montani e del regime fiscale relativo ai terreni agricoli ivi situati.*

*La revisione, inizialmente recata dal DM 28 novembre 2014, è stata poi ulteriormente modificata con il dl n. 4 del 2015. A fronte della revisione è stato operato un taglio del Fondo di solidarietà comunale di un importo pari a circa 260 mln. di euro per l'anno 2015 milioni di euro, a fronte di un maggior gettito complessivo annuo stimato di pari importo.*

*Il taglio sul Fondo decorre, in base alla norma, a partire dal 2014, in misura pari a circa 230 mln. di euro, in quanto tiene conto del diritto all'esenzione riconosciuto anche i casi indicati dal DM 28 novembre che non risultano poi confermati con il dl n. 4.*

*Il provvedimento ministeriale non indica le modalità con cui è stata effettuata la stima né richiama alcuna nota metodologica, mentre le variazioni operate possono costituire un'ingiustificata riduzione di risorse, in particolare per i Comuni di minore dimensione, già considerati montani, con ampi territori ora assoggettati all'IMU.*

## **Ripristino del trasferimento integrativo di 625 mln, a fronte del congelamento della disciplina IMU-Tasi 2014**

Aggiungere il seguente articolo:

*All'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “Per l’anno 2014” sono sostituite da “Per ciascuno degli anni 2014 e 2015”.*

Conseguentemente, le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 1, comma 287 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aumentate proporzionalmente per un importo complessivo di 625 milioni di euro.

### **Motivazione**

*A seguito della conferma del regime 2014 della Tasi e dell'IMU recata dalla Legge di stabilità 2015 (comma 679), si rende necessario ripristinare il fondo straordinario integrativo di 625 milioni di euro già erogato per l'anno 2014 in considerazione dell'impossibilità per un'ampia fascia di comuni di ricostituire il gettito già acquisibile con il previgente regime IMU, per effetto dei più stringenti limiti all'aliquota massima della Tasi introdotti originariamente per il solo 2014.*

*Tale integrazione riguarda circa 1.800 comuni per una popolazione di oltre 29 milioni di abitanti. La sua abrogazione porterebbe ad una crisi insanabile gli equilibri di molti di tali enti, anche considerando gli effetti della nuova contabilità e dei rilevanti ulteriori tagli disposti dalla stessa Legge di stabilità per l'anno 2015.*

## **Città metropolitane. Inapplicabilità delle sanzioni per sfioramento del Patto di stabilità interno 2014 da parte delle Province**

Aggiungere il seguente articolo:

Alla Città metropolitana istituita ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, eventualmente determinatesi con riferimento alla verifica del rispetto del Patto di Stabilità Interno nell'anno 2014 da parte della rispettiva Provincia.

### **Motivazione**

*L'Ente Città metropolitana viene istituito in un periodo di consistente contrazione delle risorse effettivamente disponibili nei bilanci degli enti locali, accompagnata peraltro da un quadro di costante incertezza normativa, anche sul versante della disciplina relativa alle funzioni che i suddetti enti saranno chiamati a svolgere a partire dal 2015.*

*Inoltre, risulta incongrua l'applicazione dell'apparato sanzionatorio connesso al Patto di Stabilità Interno ad un nuovo ente, la Città metropolitana, la cui gestione finanziaria potrebbe risultare minata sin dall'avvio della sua fase operativa.*

*Si ritiene infatti opportuno evidenziare che, secondo le finalità perseguite dal legislatore, la Città metropolitana dovrebbe assicurare un valore aggiunto alla competitività del sistema Paese rispetto al ruolo delle Province. Quindi, l'applicazione delle sanzioni determinerebbe il paradosso di veder compromessa l'efficacia del nuovo livello di governo istituito in ragione di eventuali deficitarietà nella gestione finanziaria ereditata.*

## **Città metropolitane. Facoltà di istituzione di tributi propri**

Aggiungere il seguente articolo:

E' abrogato il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.

1.A decorrere dal 2015, le Città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, hanno la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. L'addizionale è versata alle città metropolitane, nel cui territorio ha sede l'aeroporto, sulla base di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, che determina altresì le modalità dei controlli;

b) un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta si applica fino ad un massimo di due euro da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 1, lettera a) avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo.

3. Nell'anno di istituzione, le imposte di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento metropolitano, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale.

## **Motivazione**

*L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.*

*La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68/2011, la cui previsione è rimasta inapplicata.*

*Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, comunque facoltativo, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.*

*In considerazione del ruolo della Città metropolitana nel tessuto socio-urbanistico regionale, la norma prevede l'estensione del tributo, se istituito dalla Città metropolitana, anche al traffico passeggeri di porti ed aeroporti siti nel territorio regionale, con misura del prelievo ridotta.*



## **Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014**

Aggiungere il seguente articolo:

1. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute dal gettito IMU a cura della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per l'alimentazione del fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nei casi di incapienza, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Trasferimenti ad altri soggetti per Fondo di solidarietà comunale [nuova istituzione].

2. In deroga all'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, i Comuni per i quali, alla data del 31 gennaio 2015, non risultino effettuate per intero le trattenute a valere sul Fondo di solidarietà comunale, o sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a cura del Ministero dell'interno o della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, finalizzate al recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi del decreto legge 9 giugno 2014, n.88, impegnano sul bilancio 2014 la differenza non trattenuta tra le spese del titolo I, categoria 2 – Recupero anticipazione TASI [nuova istituzione].

3. Gli impegni di spesa indicati nei precedenti commi 1 e 2, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.

### **Motivazione**

*A seguito del lungo iter di approvazione del provvedimento di determinazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2014, i recuperi di anticipazioni erogate ai Comuni nel corso dell'anno, nonché parte delle trattenute destinate all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stesso attraverso una quota del gettito comunale dell'IMU, non sono state in molti casi effettuate per intero, per effetto dell'incapienza delle somme incassate a titolo di IMU e Tasi nell'ultimo scorcio del 2014.*

*I numerosi Comuni che si trovano in queste condizioni registrano pertanto un eccesso di entrata corrente nel 2014 (gettiti IMU e Tasi non trattenuti), al quale corrisponderà nel 2015 una decurtazione di pari importo al momento del completamento delle trattenute stesse.*

*Tale fenomeno comporta un'alterazione ingiustificata dei conti pubblici e un aggravio dei vincoli effettivi del Patto di stabilità per il 2015, a fronte di maggiori margini nel 2014 determinati dal maggiore accertamento di entrata dovuta al maggior incasso registrato.*

*La creazione dei nuovi capitoli di spesa potrebbe incidere sulla spesa corrente, elemento determinante per la determinazione di alcuni indici; il comma 3 prevede pertanto di escludere gli impegni di spesa dal computo delle spese conteggiate per tutti gli obblighi di finanza pubblica che gravano sui Comuni.*

## **Patto di stabilità 2012 e annualità pregresse. Sistema sanzionatorio**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3-bis inserire il seguente comma:

“3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno degli enti locali relative all'anno 2012 o ad esercizi precedenti non si applicano qualora l'inadempienza riguardi enti locali in stato di dissesto a decorrere dall'esercizio di riferimento e la certificazione dell'inadempienza sia emersa in data successiva al 31 dicembre 2013”.

### **Motivazione**

*La norma proposta esclude l'applicazione delle sanzioni relative al Patto di stabilità a particolari casi di inadempienza di Comuni in stato di dissesto, avvenuti in esercizi finanziari antecedenti al 2013 e nel caso in cui qualora l'inadempienza in questione sia definitivamente emersa dopo il 31 dicembre 2013.*

*Tale modifica si rende necessaria per evitare che sanzioni relative ad annualità pregresse, producano effetti indesiderati su amministrazioni coinvolte in procedure di risanamento finanziario anche a seguito di revisioni dei documenti di rendiconto che hanno evidenziato variazioni significative degli equilibri originariamente certificati.*

*L'attribuzione delle sanzioni costituirebbe in questi casi un ingiustificato aggravio delle condizioni finanziarie dell'ente che ha già avviato il piano straordinario di riequilibrio.*

*La norma non comporta oneri per i saldi della finanza pubblica.*

## **Proroga termini per la definizione degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno e per la successiva regionalizzazione dei medesimi vincoli**

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 489, lettera e), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “ 31 gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”.

Di conseguenza:

al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole "entro il 30 marzo" sono sostituite dalle parole "entro il 30 aprile";

al comma 485 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”;

al comma 140, ultimo periodo, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole “Per l' anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “ Per gli anni 2014 e 2015”.

### **Motivazione**

*Nel comparto comunale la distribuzione della manovra da Patto per il 2015 comporta diversi problemi in sede di definizione tecnica, dovuti in particolare all'avvio della nuova contabilità pubblica e all'obbligo di inserire gli accantonamenti annuali da Fondo crediti di dubbia esigibilità all'interno del vincolo finanziario imposto con il Patto di Stabilità Interno.*

*In ragione di tali problematiche, si richiede una proroga al 28 febbraio p.v. del termine entro cui pubblicare il decreto ministeriale che andrà a definire l'obiettivo finanziario di partenza attribuito al singolo Ente. Di conseguenza, appare congrua la richiesta di posticipare di 30 giorni il termine entro cui l'Anci dovrà concludere l'istruttoria dedicata alla rimodulazione degli obiettivi finanziari di cui sopra per quanto concerne gli Enti (capofila ed associati) coinvolti in gestioni associate di funzioni e servizi comunali (lettera a).*

*Inoltre, tenuto conto del fatto che fino al 30 aprile p.v. diversi Comuni saranno ancora impegnati nella definizione degli accantonamenti da Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno in corso, si ritiene opportuno posticipare la calendarizzazione di alcuni strumenti che operano ai fini della cosiddetta “regionalizzazione” del Patto di Stabilità Interno, con l'auspicio di favorire in tal modo una migliore distribuzione degli spazi finanziari utili ai fini del Patto.*

*A tal proposito, la lettera b) dispone il posticipo al 30 giugno p.v. del termine entro cui le Regioni possono comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le variazioni dell'obiettivo Patto intervenute tramite il Patto verticale incentivato, mentre per il Patto verticale regionale la lettera c) propone di confermare per il 2015 il medesimo termine posticipato lo scorso anno, ovvero il 15 ottobre p.v. quale data entro cui le Regioni devono comunicare agli enti locali interessati e alla Ragioneria Generale dello Stato gli spazi finanziari concessi a valere sul Patto di Stabilità Interno.*

## Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile

Aggiungere il seguente articolo:

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dell'art. 3, comma 7, eliminare la frase "escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014";

b) l'art. 3, comma 16 del D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, è sostituito dal seguente:

"16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dai riaccertamenti straordinari dei residui effettuati a seguito dell'attuazione del comma 7 e dagli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità risultanti dal Rendiconto 2014 e dal riaccertamento al 1° gennaio 2015 come risultante dal prospetto di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015 è ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;

b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;

c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire e un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto."

c) l'art. 3, comma 17 è abrogato;

d) al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», dopo le parole: «Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo», sono inserite le seguenti:

«Nel caso in cui, in sede di rendiconto, l'avanzo disponibile non garantisca l'integrale copertura del differenziale tra l'importo risultante nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione e lo stanziamento iscritto in sede di bilancio di previsione, tale quota eccedente può essere ripianata in 29 anni per la quota riferita al 2015, in 28 anni per la quota riferita al 2016, in 27 anni per la quota riferita al 2017, in 26 anni per la quota riferita al 2018.

Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, per un importo non superiore alla differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione.».

### **Motivazione**

*Le modifiche proposte mirano ad assicurare una maggiore sostenibilità nel passaggio al nuovo regime contabile recato dal d.lgs. n. 118 del 2011, modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014 e dalla Legge di Stabilità 2015.*

*In particolare, per ciò che riguarda le lettere a), b) e c) della proposta, si deve considerare che la vigente formulazione dell'art. 3 del d.lgs. 118/2011, frutto di due interventi normativi del 2014 (d.lgs. 126/2014 e l. 190/2014), fanno emergere una disparità di trattamento tra gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione negli anni dal 2012 al 2014, con particolare riferimento al periodo di ammortamento degli eventuali disavanzi determinati dal riaccertamento straordinario dei residui. E' importante prevedere un avvio uniforme delle nuove regole sull'armonizzazione in modo da permettere a tutti gli enti di utilizzare al meglio gli strumenti a disposizione. La possibilità di procedere al riaccertamento straordinario nel 2015, sia per gli enti non sperimentatori che per quelli che hanno già sperimentato, sulla base di norme e periodi certi in merito all'assorbimento dell'eventuale maggior disavanzo contribuirà positivamente all'introduzione dei nuovi principi contabili e al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ad essi collegati. Inoltre, per gli enti sperimentatori che dovessero aver effettuato più di un riaccertamento straordinario in fase di sperimentazione, nel maggior disavanzo verrebbero ricompresi i risultati determinati dalle diverse operazioni di riaccertamento.*

*Con la proposta di modifica al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (lettera d) si intende assicurare che il criterio di gradualità nel finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in sede di bilancio di previsione (introdotto dalla legge di stabilità 2015, comma 509) si rifletta anche sulla copertura finanziaria del Fondo in sede di rendiconto. L'attuale assenza di disposizioni circa tale copertura determina, di fatto, la formazione di un prevedibile disavanzo in sede di rendiconto pari alla differenza tra la quota finanziata in sede di bilancio e la quota da accantonare in sede di rendiconto, attualmente il 100%. La modifica proposta consente di distribuire in un arco temporale sostenibile tale quota differenziale.*

*La stessa modifica (ultimo periodo della lettera d) consente inoltre ai Comuni che hanno partecipato alla sperimentazione della nuova contabilità di disporre per il solo anno 2015 di un ulteriore mezzo di copertura ai fini del mantenimento degli equilibri contabili, rappresentato dall'utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali. Tale beneficio è limitato alla differenza tra l'accantonamento stanziato nel bilancio sulla base delle percentuali previste per gli enti sperimentatori (minimo 55% del Fondo crediti di dubbia esigibilità) e quello risultante dalla minore percentuale (36%) prevista per gli enti non sperimentatori dalla legge di stabilità 2015.*

*Le modifiche indicate non producono effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.*

## **Patto regionale incentivato 2015. Modalità di utilizzo**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole “per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014” con le seguenti “per effettuare pagamenti in conto capitale”.

### **Motivazione**

*La modifica proposta amplia le potenzialità di ausilio finanziario che la norma relativa al Patto regionale incentivato si propone, consentendo ai Comuni un effettivo utilizzo degli spazi finanziari in conto capitale a valere sul Patto di stabilità interno.*

*Infatti, la limitazione contenuta nella versione attuale della norma penalizza quegli enti locali che, avendo alla data indicata già pagato tutti i propri debiti commerciali o una quota significativa degli stessi, non potrebbero usufruire del patto verticale incentivato per sostenere politiche rivolte agli investimenti.*

**La norma proposta non ha effetti sulla finanza pubblica, restando invariati i vincoli del Patto di stabilità interno. In subordine, comunque, si propone la seguente versione.**

**In subordine:**

All'articolo 1, comma 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole “maturati alla data del 30 giugno 2014” con le seguenti “maturati alla data del 31 dicembre 2014”.

### **Motivazione**

*La modifica proposta amplia le potenzialità di ausilio finanziario che la norma relativa al Patto regionale incentivato si propone, consentendo ai Comuni di utilizzare i maggiori spazi acquisiti con riferimento ai pagamenti residui di parte capitale non smaltiti alla fine dell'esercizio 2014 (e non al 30 giugno, come indica l'attuale comma 484).*

## **Rinegoziazione mutui. Eliminazione vincolo di destinazione dei risparmi al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione dei mutui**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 dopo le parole “trenta anni dalla data del loro perfezionamento.” sono aggiunte le seguenti parole: “I risparmi in conto rata derivanti dalle operazioni di cui al periodo precedente non hanno alcun vincolo di destinazione”.

### **Motivazione**

*La norma proposta consente ai Comuni di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione di mutui.*

*Tale richiesta è motivata dalla attuale situazione di gravissima carenza di risorse in cui versano molti enti che, di fatto, si trovano nell'impossibilità di svolgere le funzioni istituzionali fondamentali loro attribuite, situazione che viene ulteriormente aggravata dall'obbligo di inserire gli accantonamenti annuali da Fondo crediti di dubbia esigibilità all'interno del vincolo finanziario imposto con il Patto di Stabilità Interno.*

*Inoltre il D.M. 20 giugno 2003 concernente “Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali” non impone espressamente vincoli di destinazione per le somme risparmiate con la rinegoziazione.*

## Semplificazioni

### Abolizione del blocco assunzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento.

Aggiungere il seguente articolo:

Art (...)

All'art. 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 2 è abrogato.

#### Motivazione

*La disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 41 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.*

*Prevede poi il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.*

*La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma è inappropriata e sproporzionata.*

*L'esistenza di un ritardo rispetto ai tempi medi di pagamento può essere infatti dovuta dall'esigenza di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, la cui violazione prevede, tra le altre, proprio la sanzione dell'impossibilità di effettuare assunzioni. La sanzione contenuta nel comma 2 è quindi potenzialmente produttiva di effetti paradossali in ordine al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Inoltre la disposizione non considera la condizione degli Enti che hanno accumulato ritardi nei tempi medi dei pagamenti in conseguenza del ritardo nella erogazione di importi dovuti da altre amministrazioni.*

*Infine non tiene conto del fatto che il contributo richiesto ai comuni per il risanamento della finanza pubblica ha generato in molti casi situazioni di ritardo nei pagamenti.*

*La modifica proposta con l'emendamento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto non incide sulla normativa vigente sui limiti in materia di assunzioni, né sulla disciplina in materia di stabilizzazione del personale precario, né su quella del contenimento del costo del personale.*



## **Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali. Destinazione quota 25% art. 9 c. 5 D. lgs. n. 85 del 2010**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 7:

*Al primo periodo, dopo le parole “sono ridotte” sono inserite le seguenti parole “per tutta la vigenza dei relativi contratti, se ve ne sono, o per due annualità, se occupate senza titolo,”*

*Alla fine del primo periodo, dopo le parole “al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “al netto delle spese di manutenzione e di regolarizzazione tecnica amministrativa sostenute dall’ente richiedente”.*

*alla fine del comma 10 è aggiunto il seguente periodo “ Resta ferma tuttavia la possibilità per l’ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall’art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l’ammortamento titoli di Stato.”*

### **Motivazione**

*Con le modifiche al comma 7, si persegue l’obiettivo di colmare il vuoto normativo legato alla indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l’attuazione del federalismo demaniale implicando l’assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti ne preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.*

*Con le modifiche al comma 10 si intende chiarire l’obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell’ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato.*

## **Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo**

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1-ter dell'art. 12 del D.L. 6/07/2011 n. 98 le parole “ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle” sono sostituite da “delle”

### **Motivazione**

*Si chiede di modificare la disposizione prevista per le operazioni di acquisto immobili da parte degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, eliminando le previsioni secondo cui sia necessario, a tal fine, una attestazione del responsabile del procedimento circa l'indispensabilità e l'indilazionabilità delle operazioni stesse ed una attestazione da parte dell'Agenzia del demanio in merito alla congruità del prezzo.*

*Riteniamo in proposito che in un quadro di regolazione delle grandezze finanziarie, vada lasciata ai Comuni l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse.*

## **Abrogazione destinazione quota derivante da alienazioni allo Stato**

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.98 è *soppresso*.

### **Motivazione**

*La disposizione che si chiede di abrogare stabilisce che una quota pari al 10% delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originale patrimonio immobiliare degli enti territoriali sia destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.*

*Riteniamo in proposito che in un quadro di regolazione delle grandezze finanziarie, vada lasciata ai Comuni l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse e soprattutto dei settori dove effettuare tagli alle spese.*

*Si propone pertanto di abrogare la disposizione.*

## **Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 6 del decreto legge n.78 del 2010 il comma 8 è abrogato.

### **Motivazione**

*Si ritiene opportuno abrogare le disposizioni contenute nel co.8, art.6 del dl 78/2010 in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.*

*Si richiama in proposito il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) sui tagli alle spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010, in cui si ribadisce che i tagli debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'art.6 del dl 78/2010.*

## **Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal dl 66**

Aggiungere il seguente articolo:

### **Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi**

Al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, le parole "per l'acquisto di beni e servizi" sono soppresse.

### **Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

L'articolo 14 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 è *soppresso*.

### **Riduzione spese per autovetture**

L'articolo 15 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 è *abrogato*.

### **Riduzione dei costi per locazioni passive**

Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89 è *soppresso*.

## **Motivazione**

*Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, ha previsto, tra l'altro, il concorso dei comuni al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 (elevato a 563,4 milioni a decorrere dal 2015), ottenuto mediante riduzione di pari importo del Fondo di Solidarietà Comunale, e prevedendo contestualmente obblighi di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.*

*La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.*

*Riteniamo quindi opportuno abrogare le disposizioni richiamate negli emendamenti proposti poiché come sopra anticipato, una norma statale non può intervenire in un campo in cui vige l'autonomia comunale.*

*Stanti quindi i tagli effettuati in costanza di spending review, e richiamando il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) su una tematica attinente riguardante i tagli alle spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010, si ribadisce che i tagli debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'art.6 del dl 78/2010.*

## **Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi**

Aggiungere il seguente articolo:

### **Razionalizzazione costi esternalizzazione servizi**

All'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.

#### **Motivazione**

*Si ritiene opportuno proporre l'abrogazione delle norme richiamate in quanto le disposizioni ivi contenute risultano essere superate da successivi interventi normativi.*

## **Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane**

Aggiungere il seguente articolo:

L'articolo 22 della legge n.69 del 2009 è abrogato.

### **Motivazione**

*Si ritiene opportuno abrogare le disposizioni contenute nell'art. 22 della Legge 69/2009 relativo all'organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.*

## **Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 27 del decreto legge n.112 del 2008 il comma 1 è abrogato.

### **Motivazione**

*Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 27 comma 1 del decreto legge n.112 del 2008 relativo alla razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.*

*La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.*



## **Abrogazione allegati al rendiconto ed al certificato del rendiconto**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 228 del decreto legislativo n.267 del 2000 il comma 5 è abrogato.

### **Motivazione**

*Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 228 comma 5 del decreto legge n.267 del 2000 contenente disposizioni relative alla presentazione della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale e del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio da allegare al rendiconto ed al certificato del rendiconto, in un'ottica di semplificazione dell'attività gestionale.*

## Abrogazione limiti assunzione personale

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 il comma 6 è abrogato.

### **Motivazione**

*L'art. 6 c. 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono all'adozione del piano delle azioni positive non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette*

*Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 6 comma 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 relativo al divieto, per le amministrazioni pubbliche, di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, nel caso in cui non abbiano provveduto all'adozione delle azioni previste per l'organizzazione e la disciplina degli uffici attraverso la definizione e variazione delle dotazioni organiche.*

*Riteniamo in proposito che vada lasciata ai Comuni l'autonomia organizzativa e gestionale, e che non vada lesa l'autonomia decisionale in merito all'assunzione di nuovo personale, nei limiti delle disposizioni vigenti.*

*Si propone pertanto di abrogare la disposizione.*

## **Abrogazione previsione trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali nel caso di costituzione di nuove società o di partecipazioni in società**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 3 della legge n.244 del 2007 il comma 30 è abrogato.

### **Motivazione**

*Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 3 comma 30 della legge n.244 del 2007 relativa alla possibilità di trasferire risorse umane, finanziarie e strumentali nel caso in cui le amministrazioni pubbliche costituiscano società o enti, comunque denominati, o assumano partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento.*

## Altre norme fiscali

### Revisione IMU 2013 – Recupero attraverso impegni triennali a seconda dell'incidenza degli importi dovuti

Aggiungere il seguente articolo:

L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 729 – *quater* della legge 23 dicembre 2013, n.147 è sostituito dal seguente articolo:

“I comuni che, a seguito della revisione del gettito IMU 2013 di cui ai commi 729-bis e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risultano in debito, ai sensi del comma 729-*quater* della medesima legge, per importi superiori al 7% del valore dell'IMU standard risultante al 30 settembre 2013, possono richiederne la rateizzazione nell'arco di un triennio a decorrere dal 2015, secondo le modalità che sono rese note dal Ministero dell'Interno mediante apposito comunicato, anche nel caso di già avvenuto recupero nelle forme previste dalla legge. A seguito della richiesta di rateizzazione di cui al periodo precedente le somme in questione possono essere impegnate pro quota sulle annualità 2015, 2016 e 2017.”

#### Motivazione

*La revisione dell'IMU standard 2013, avvenuta sulla base dell'articolo 7 del dl n. 16 del 2014, ha dato luogo ad un recupero complessivo di circa 142 mln di euro a carico di circa 2.700 Comuni. Va tuttavia considerato che una quota di tale recupero, attualmente non nota ma di rilevante consistenza, è stata già regolata sull'esercizio 2013 dai comuni che hanno provveduto ad inserire sui propri bilanci 2013 le somme necessarie per fronteggiare la riduzione di assegnazioni prevista sulla base dell'andamento dei gettiti effettivi, con particolare riguardo al gettito da fabbricati del gruppo catastale D.*

*Con un emendamento governativo inserito nell'articolo 43 del decreto legge 133 del 2014 (attualmente all'esame del Senato), il problema è stato parzialmente affrontato, condizionando però la possibilità di rateazione al fatto che il recupero non sia già stato effettuato a cura del Ministero dell'Interno in occasione dell'erogazione del secondo acconto del Fondo di solidarietà comunale 2014 (20 settembre 2014). Con tale condizione vengono esclusi dal beneficio della rateazione quei Comuni che, pur avendo rilevanti importi da restituire a seguito della revisione IMU 2013, avevano altresì “capienza” per l'effettuazione della trattenuta con la seconda erogazione del FSC.*

*Tale discriminazione non trova alcun fondamento logico, in quanto l'eventuale insostenibilità della restituzione non ha alcuna connessione con la dimensione del secondo acconto FSC. È in altri termini possibile che un Comune con un elevato importo da restituire abbia anche un elevato importo di FSC da ricevere a titolo di secondo acconto (ad esempio per effetto di un gettito standard IMU particolarmente basso, oppure per l'assenza di somme ricevute a titolo di acconto prima rata Tasi).*

*La norma proposta individua una percentuale del rapporto tra restituzione da revisione IMU 2013 e gettito standard IMU 2013 pre-revisione (il 7%) al cui superamento il Comune può richiedere la rateazione su tre anni (2015-2017) della restituzione e può effettuare l'impegno dei relativi fondi pro quota nel medesimo triennio.*

*Tale dispositivo costituisce una misura indispensabile per evitare scompensi in numerosi comuni nella gestione 2014, evitando ingiustificate discriminazioni ed è compatibile con il normale flusso di erogazione del Fondo di solidarietà che già l'anno scorso ha portato ad un'assegnazione oltre la fine dell'esercizio per oltre il quattro per cento (circa 270 mln di euro).*

*Si riporta di seguito la norma inserita nel dl 133/2014 dal citato emendamento governativo.*

*«5-bis. All'articolo 1, comma 729-*quater* della legge 23 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine il seguente periodo: "I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 729-*bis*, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 729-*bis*, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017."».*

## **Modalità di conseguimento degli obiettivi di risparmio da parte dei Comuni ex decreto legge 66/2014 articolo 47.**

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n.89, il comma 12 è sostituito dal seguente:

“12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ovvero adottare altre misure a fronte delle riduzioni di risorse di cui al comma 8.”

### **Motivazione**

*Con il decreto legge 66/2014 ai Comuni viene richiesto un contributo al risanamento della finanza pubblica di 375,6 milioni per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro a partire dal 2015. Tale concorso avviene attraverso una riduzione del fondo di solidarietà comunale (articolo 1 comma 380-ter L. 228/2012). Per la gestione in bilancio del taglio in questione, il comma 12 dell'articolo 47 prevede che i Comuni, rispetto alle indicazioni contenute al comma 9 del medesimo articolo, possano rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli prestabiliti.*

*Con l'emendamento proposto, si consente che i Comuni possano concorrere a tali obiettivi di finanza pubblica nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile riconosciuta dall'ordinamento vigente, ovvero mantenendo in capo a ciascun Ente la facoltà di individuare le misure finanziarie ritenute più idonee, sempre nel rispetto degli equilibri di parte corrente. L'accoglimento di tale previsione si pone in linea con la gestione del taglio ex decreto legge 95/2012 subito dai Comuni nel 2013, anch'esso modulato e ripartito all'interno del comparto comunale sulla base di informazioni contabili desunte dalla banca dati SIOPE e governato dai Comuni senza particolari vincoli allocativi gravanti sui loro bilanci.*

## Estensione termini gestione controlli Tares

Aggiungere il seguente articolo:

All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo la parola Tari sono aggiunte le parole "e della Tares".

### **Motivazione**

*L'art. 14, comma 35 del Dl n. 201 del 2011 dava la possibilità ai Comuni di affidare "fino al 31 dicembre 2013" la gestione del tributo ai soggetti che alla data del 31 dicembre, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 e della TIA 2.*

*Molti comuni ex TIA hanno ritenuto di affidare in prima battuta ai gestori dei rifiuti la sola riscossione ordinaria, e non l'attività di accertamento. Ora, l'art. 14 è stato abrogato, ed il comma 691 della legge n. 147 del 2013 prevede la possibilità di affidare al gestore sia l'attività di riscossione che di accertamento della TARI.*

*Si è venuto a creare, quindi, un vuoto normativo, relativamente all'attività di accertamento TARES 2013, che i Comuni dovranno effettuare direttamente o affidare ad un soggetto terzo, iscritto all'albo dei concessionari, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997.*

*Tale situazione appare incongrua, perché il gestore dei rifiuti può effettuare attività di accertamento per la TIA 1 e TIA 2 ed anche per la TARI, ma non per la TARES, con evidenti problemi applicativi, perché le informazioni necessarie all'attività di accertamento (riscossioni e dichiarazioni) sono in possesso del gestore, il quale le dovrebbe trasferire ad altro soggetto per l'emissione di atti di accertamento per un solo anno. Quest'ultimo soggetto poi dovrebbe ritrasferire le informazioni relative agli accertamenti emessi al gestore TARI, visto che, il comma 686 della legge n. 147 del 2013, mantiene fermi in TARI anche gli accertamenti emessi per la TARES.*

## **Abolizione vincolo di destinazione eccedenza della mini IMU**

Aggiungere il seguente articolo:

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 30 novembre 2013, n.133, convertito nella legge 29 gennaio 2014, n.5, è soppresso.

### **Motivazione**

*Si ritiene necessaria l'eliminazione dell'obbligo dei Comuni di destinare alla riduzione delle imposte comunali l'eventuale eccedenza di quanto riconosciuto da parte dello Stato, a titolo di conguaglio per la soppressione dell'IMU sull'abitazione principale (mini IMU- 348 mln di euro). Il conguaglio in questione è stato reso noto a metà settembre (dati pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno), a seguito della Conferenza Stato-Città e autonomie locali dell'11 settembre.*

*Tale dispositivo infatti, risulta del tutto inapplicabile in questo periodo dell'anno in cui i Comuni hanno già deliberato o sono in procinto di deliberare i bilanci di previsione.*

*Inoltre, i dati recentemente pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno, non permettono di distinguere l'eccedenza degli importi dovuti per il conguaglio dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale da quelli relativi alla compensazione per la riduzione del moltiplicatore dei terreni agricoli e per l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali montani.*

*In ogni caso, l'eventuale eccedenza corrisponde a maggiori trasferimenti 2013, il cui utilizzo destinato a finalità tendenzialmente strutturali quali la riduzione della pressione fiscale, oltre che di fatto inapplicabile, risulta incongruo e lesivo dell'autonomia finanziaria dei Comuni.*



## **Sanzioni Patto per mero ritardo comunicazione dati**

Aggiungere il seguente articolo:

Dopo il comma 3 dell'articolo 43 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, aggiungere il seguente comma:

*3-ter* : “A decorrere dall'anno 2014, non si applica la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 20, quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dall'art. 1 comma 445 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”

### **Motivazione**

*Con la norma proposta si esclude la possibilità di applicare, per l'anno 2014, la sanzione che dispone il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nel caso in cui la certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista, sia trasmessa con un ritardo non superiore a 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del Patto di stabilità interno.*

## **Facoltà per i Comuni in condizioni di squilibrio finanziario di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti**

Aggiungere il seguente articolo:

I comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario, con richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, di cui all'articolo 243-bis del testo unico previsto al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, hanno la facoltà di rinunciare al predetto Fondo, con la restituzione delle somme già concesse, e di ricorrere a mutui erogati dalla Cassa depositi e Prestiti per riequilibrare la situazione economico-finanziaria dell'ente. Il mutuo può essere erogato previa rimodulazione del piano stesso ed aggiornamento delle passività nelle more accumulate. I comuni che accedono a tale forma di finanziamento non hanno obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale. Il mutuo erogato viene pagato esclusivamente con fondi comunali.

### **Motivazione**

*In presenza di eccezionali motivi di urgenza, agli enti locali che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario può essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.*

*La norma proposta dà facoltà ai Comuni che si trovano in situazioni di squilibrio finanziario e che hanno deliberato il piano di riequilibrio, di rinunciare alla richiesta di anticipazione a carico del Fondo di Rotazione, restituendo le eventuali somme già concesse e ricorrendo all'accensione di mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti.*

*Accedendo a tale forma di finanziamento viene meno, per i suddetti enti, l'obbligo di ridurre la pianta organica, fatta eccezione per i prepensionamenti a seguito di dichiarazione di eccedenza del personale.*

*Poiché il mutuo erogato è esclusivamente a carico degli enti richiedenti, la modifica proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica.*

## **Ampliamento delle modalità di utilizzo degli spazi finanziari a valere sul Patto di stabilità interno 2014**

Aggiungere il seguente articolo:

Per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, secondo i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2012, il cui saldo finanziario utile alla verifica del rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno risulti inferiore all'obiettivo programmatico assegnato, la concessione degli spazi finanziari di cui al comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 agisce anche con riferimento agli impegni di parte corrente sostenuti nell'anno 2014.

### **MOTIVAZIONE**

*L'obiettivo programmatico per il 2014, imposto ai comuni con il Patto di stabilità interno, genera per molti Enti una stretta finanziaria di sostanziale insostenibilità sulla parte corrente del bilancio. Tale condizione investe in particolare i comuni di dimensione medio-piccola, per i quali il grado di rigidità della spesa corrente, rispetto agli equilibri complessivi di bilancio, risulta ben più elevato di quello presentato dai Comuni più grandi, in larga parte per ragioni di carattere strutturale difficilmente modificabili nel breve periodo.*

*Muovendo da questa riflessione e tenuto conto del fatto che, senza l'accoglimento della modifica proposta, per i Comuni medio-piccoli l'agevolazione in questione perde, in diversi casi, qualsiasi valenza di effettivo ausilio finanziario e rischia anzi di comportare sforamenti dell'obiettivo di Patto per via delle spese in conto capitale comunque effettuate nel primo semestre 2014, si ritiene opportuno e congruo consentire agli Enti di minori dimensioni la possibilità di utilizzare gli spazi finanziari assegnati anche in favore degli impegni di parte corrente sostenuti nel corso dell'anno.*

*Risulta importante precisare, inoltre, che l'accoglimento della modifica proposta non comporta alcun effetto peggiorativo sui saldi complessivi della finanza pubblica programmati dalla Legge di stabilità per il 2014.*

## Fiscalità Consorzi

Aggiungere il seguente articolo:

All' articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

5-bis - All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «, consorzi,»

### Motivazione

*L'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella vigente formulazione prevede che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente, che se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito o azienda speciale allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto e che le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*

*Tale disposizione persegue l'obiettivo di agevolare, attraverso la concessione di benefici fiscali, le amministrazioni locali nel percorso di razionalizzazione e ridimensionamento delle proprie realtà partecipate, coerentemente con gli intendimenti del Governo ma essa, purtroppo, limita le agevolazioni ai casi di scioglimento delle sole "società" o "aziende speciali", senza considerare che l'estensione dei benefici previsti dalla norma a fattispecie giuridiche diverse, quali i consorzi, con le quali molti enti locali esercitano le funzioni istituzionali potrebbe concorrere a intensificare, da parte loro, l'azione di dismissione e razionalizzazione.*

*Il presente emendamento non comporta minori entrate rispetto a quelle previste a legislazione vigente, in quanto le pubbliche amministrazioni che oggi non hanno ancora deliberato lo scioglimento anticipato delle proprie realtà partecipate, tra cui appunto i consorzi, potrebbero continuare a ritardare le loro scelte strategiche per effetto della fiscalità che potrebbero doversi accollare. In sostanza, l'Agenzia delle Entrate, attualmente, non ha potuto e non può prevedere alcuna entrata utile al bilancio dello Stato derivante dalle operazioni di cui alla lettera a) del citato comma 568-bis. L'estensione dei benefici fiscali ad altre fattispecie giuridiche di organismi partecipati, quali i consorzi, da questo punto di vista, non comporterebbe quindi alcuna diminuzione di gettito fiscale, in quanto semplicemente non previsto.*

*Viceversa, l'adozione di misure agevolative per le pubbliche amministrazioni potrebbe costituire una forte spinta per concretizzare le importanti decisioni di razionalizzazione delle partecipate.*

## **Comuni alluvionati**

### **Abbattimento delle riduzioni di risorse per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014**

Aggiungere il seguente articolo:

“Per l’anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 si applica un abbattimento per complessivi 60 milioni di euro, fino a concorrenza, delle riduzioni del fondo di solidarietà comunale, derivanti dalle previsioni di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di Stabilità 2015), fermo restando il valore complessivo della riduzione ivi indicata.”

#### **Motivazione**

*Quale sostegno finanziario all’azione di recupero dei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali dell’ottobre-novembre 2014 appare opportuno limitare le riduzioni di assegnazioni statali previste dalla legge di Stabilità 2015. La minore riduzione prevista nel limite di 60 mln. di euro, non modifica l’ammontare complessivo della manovra.*

## **Esclusioni dal Patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014**

Aggiungere il seguente articolo:

“Alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All' articolo 31, comma 7, inserire, infine, il seguente periodo:

“Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, per fronteggiare i danni provocati dai predetti eventi. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché attestata da una dichiarazione del Sindaco”.

b) All' articolo 31, dopo il comma 7, inserire il seguente comma:

“Per l'anno 2015, ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si considerano ai fini del patto di stabilità interno, per l'anno 2015, le spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze di detti eventi, per un importo massimo complessivo di 10 milioni di euro. Il riparto dei maggiori spazi utilizzabili per le finalità di cui al periodo precedente è determinato con decreto Ministero dell'economia e delle finanze previo accordo con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali entro il 31 marzo 2015”.

### **Motivazione**

*Per sostenere la capacità di spesa per la ricostruzione e la messa in sicurezza di opere e luoghi, si ritiene opportuno prevedere, anche per i Comuni territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre-novembre 2014, l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese.*

## **Sostegno enti alluvionati - Recupero fondi non utilizzati da precedenti eventi calamitosi**

Aggiungere il seguente articolo:

“Le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi a privati, prime abitazioni ed attività economiche, previsti dall' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 4 ottobre 2010, quantificate in complessivi euro 8 milioni sono versate, in deroga a quanto previsto dal penultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche e integrazioni, alla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 203 del 14 novembre 2014. “

### **Motivazione**

*Si ritiene necessario che le somme residue conseguenti alla completa attuazione della programmazione relativa all'erogazione dei contributi ai privati, prime abitazioni ed attività economiche di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2010, n. 3903, siano utilizzabili senza vincoli di destinazione e per altri scopi comunque relativi all'emergenza determinata dai recenti eventi alluvionali, rientranti nel programma autorizzato dall'ordinanza stessa.*

*La modifica proposta non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.*

## Sostegno enti alluvionati – Alienazioni

Aggiungere il seguente articolo:

Ai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, non si applica per il periodo 2015-2019 la disposizione di cui al comma 11 dell'art. 56-bis del D.L. n. 69 del 2013 convertito in legge con la legge 9 agosto 2013, n. 98. Conseguentemente i predetti Comuni non sono tenuti per il quinquennio 2015-2019 a destinare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, né ad altri scopi di riduzione del debito, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. I predetti comuni, inoltre, per gli anni 2015, 2016 e 2017, possono utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Motivazione**

*Per favorire la ripresa dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi metereologici dei mesi di ottobre e di novembre 2014, si ritiene necessario, per il periodo 2015-2019, non applicare la previsione secondo cui è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti stessi. Si prevede altresì che tale quota non debba essere vincolata a riduzione del debito e rientri pertanto nella piena disponibilità dell'ente.*

*Per il periodo 2015-2017, inoltre, i proventi derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali mobili e immobili, possono essere utilizzati per spese aventi carattere non permanente connesse alle finalità previste dalla normativa vigente di cui all' articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.*



## **Sostegno enti alluvionati - Mutui per il risanamento idrogeologico**

Aggiungere il seguente articolo:

Per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, nell'ambito delle incentivazioni statali a sostegno degli investimenti locali, è riservata la somma di 10 milioni di euro per la copertura degli oneri di mutui accesi dai comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, allo scopo di attivare interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici. Le modalità del sostegno statale sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

### **Motivazione**

*Per il periodo 2015- 2019, al fine di favorire gli interventi di risanamento idrogeologico e ambientale per la messa in sicurezza del territorio, nonché per la prevenzione dei rischi idrogeologici, si ritiene opportuno riservare la somma di 10 milioni di euro, per consentire ai comuni maggiormente coinvolti dagli eventi metereologici dell'ottobre-novembre 2014, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'accensione dei mutui.*

## Sostegno enti alluvionati - Fondo di garanzia per le imprese

Aggiungere il seguente articolo:

Al fine di facilitare la ripresa delle attività economiche, nelle zone dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015 per il triennio 2015-2017, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è esteso alle in favore delle micro, piccole e medie imprese, con unità locali ubicate nelle predette zone e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi, con priorità sugli altri interventi e a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di duecentomila euro. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento di cui al periodo precedente.

### **Motivazione**

*Per il triennio 2015- 2017, per favorire la ripresa delle attività economiche nei Comuni maggiormente interessati dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, si ritiene necessario estendere, in favore delle micro, piccole e medie imprese danneggiate, il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996.*

## Sostegno enti alluvionati - Contributi alle imprese

Aggiungere il seguente articolo:

Per l'anno 2015, per i comuni maggiormente colpiti dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile da emanarsi entro il 10 marzo 2015, è stanziata la spesa di 30 milioni di euro, per la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle zone colpite dai predetti eventi meteorologici. I Comuni, con proprio atto devono stabilire l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura e le condizioni per l'accesso, ai fini dell'erogazione e dell'eventuale revoca dei contributi, unitamente alle modalità di controllo e di rendicontazione. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui Tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

### **Motivazione**

*Per l'anno 2015, per favorire la ripresa delle attività economiche nei Comuni maggiormente interessati dagli eventi meteorologici dei mesi di ottobre e novembre 2014, si ritiene opportuno stanziare la spesa di 30 milioni di euro al fine di concedere agevolazioni, nella forma di contributo a ristoro dei tributi locali o di contributo in conto interessi, alle imprese danneggiate.*